





**Linee guida tecnologiche per il dispiegamento/adozione del Kit**

**- Ente Intermediario -**

**ALLEGATO – FAQ PAgoPA**

Sommario

[1 Premessa 3](#_Toc56904370)

[2 Obbligatorieta’ 4](#_Toc56904371)

[2.1 Gruppo A – Carattere generale 4](#_Toc56904372)

[2.1 Gruppo B – Ambito normativo 7](#_Toc56904373)

[2.1 Gruppo C – Adesione degli Enti Creditori 10](#_Toc56904374)

# Premessa

Il documento riporta le FAQ pubblicate alla data del 31.10.2020 sul sito di AGID, limitatamente agli obblighi delle amministrazioni e relativo contesto normativo.

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/domande-frequenti

# Obbligatorieta’

### Gruppo A – Carattere generale

A6: È obbligatorio per un Ente pubblico aderire al sistema pagoPA?

Sì. La piattaforma pagoPA è prevista all’articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005 e, per legge, sono tenute per legge ad aderire al sistema di pagamento pagoPA (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 del CAD e dell’art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012) tutte le Pubbliche Amministrazioni (cfr. FAQ su ambito soggettivo) che devono utilizzarlo in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso.

Il D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e il D.Lgs n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018) hanno rispettivamente modificato e corretto l’articolo 2, comma 2, del CAD introducendo nel perimetro soggettivo del CAD anche i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Il D.Lgs. n. L’obbligo di adesione al sistema pagoPA è esteso anche ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico. Il D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e il D.Lgs n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018) hanno rispettivamente modificato e corretto l’articolo 2, comma 2, del CAD introducendo nel perimetro soggettivo del CAD anche i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Il D.Lgs. n. 175/2016, all’articolo 2, lettera m), ha delineato il concetto di società a controllo pubblico. In particolare, le società a controllo pubblico sono definite come quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e precisamente:

1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

L’articolo 2359 del codice civile precisa che ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) che precedono “si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”.

Infine, all’articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2016 è ulteriormente precisato che “Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

Infine, si precisa che i soggetti obbligati all’utilizzo di pagoPA, siano essi PA o gestori di pubblici servizi o società a controllo pubblico, ove ricorrano tutti i requisiti (nessuno escluso) indicati nella lettera di esenzione, possono fare istanza alla PagoPA S.p.A. (via mail all’indirizzo helpdesk@pagopa.it), inviando in allegato la lettera di esenzione debitamente compilata e sottoscritta.

A8: Quali sono i soggetti che devono o possono aderire al Nodo dei Pagamenti-SPC?

Per identificare i soggetti obbligati ad aderire al Sistema pagoPA è necessario fare riferimento sia all’articolo 5 del CAD, sia all’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012 come convertito in legge, poiché tale secondo articolo stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad aderire all’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC. L’adesione resta, altresì, obbligatoria per i soggetti di cui all’articolo 2 del CAD che stabilisce, appunto, l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 5 del CAD e che obbliga all’adesione a pagoPA dei gestori di pubblici servizi e anche delle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Pertanto, l’adesione rimane facoltativa solo per i Prestatori di servizi di pagamento e per i soggetti non obbligati per legge che ne facciamo espressa richiesta a PagoPA S.p.A. che ne valuterà la relativa opportunità e fattibilità. Per ulteriori dettagli, si rimanda alle domande GRUPPO B – FAQ AMBITO NORMATIVO - B1, B2, B3 e B4.

A31: Quali sono i termini per l’utilizzo esclusivo della Piattaforma pagoPA?

L’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del decreto legge 162/2019, stabilisce che «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Pertanto, dopo il 28 febbraio 2021 i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema pagoPA, ove abbiano come beneficiario una pubblica amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni, entro la data del 28 febbraio 2021, non potendo più incassare attraverso l’attività di un PSP fuori dal Sistema pagoPA, al fine della loro integrale gestione degli incassi tramite pagoPA, dovranno avere optato per una o più delle soluzioni che seguono:

• integrazione dei loro sistemi di incasso con la Piattaforma pagoPA;

• utilizzo di servizi di incasso forniti da altri soggetti beneficiari già attivi sulla Piattaforma pagoPA;

• affidamento delle loro entrate ad un riscuotitore speciale che sia già aderente a pagoPA.

A32: Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare gli IBAN dei conti correnti loro intestati?

In considerazione della centralità a livello nazionale del Sistema pagoPA quale piattaforma unica per la gestione degli incassi, i soggetti obbligati all’adesione a pagoPA non possono richiedere agli utenti pagamenti tramite bonifico che non siano integrati con il Sistema pagoPA e proprio per tale ragione, al paragrafo 5 delle Linee Guida è precisato che “per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito”. Tale divieto, che non prevede eccezioni, decorre dalla data di pubblicazione delle Linee Guida (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2018) ed il relativo rispetto è ancora più cogente in quanto interessa sia le PA che i PSP in considerazione del divieto per i PSP dal 31 dicembre 2019 di eseguire operazioni extra Nodo. Pertanto, le amministrazioni e gli altri Enti aderenti a pagoPA devono rivedere la propria modulistica, al fine di eliminare ogni riferimento in chiaro all’IBAN per il pagamento. Resta però fermo che, laddove un utente, però, avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento andrà comunque gestito dall’Ente Creditore quale singola eccezione, laddove il PSP non si riuscito a bloccarlo, con l’auspico che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo, per addivenire ad un pieno rispetto della legge da parte dei PSP e degli Enti Creditori.

A33: Il divieto di pubblicazione dell’IBAN contrasta con quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa?

Per l’attuazione dell’obbligo di utilizzo del sistema pagoPA, al paragrafo 5 delle Linee Guida è precisato che “per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito”. Tale divieto, che non prevede eccezioni, decorre dalla data di pubblicazione delle Linee Guida (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2018) ed il relativo rispetto è ancora più cogente in quanto interessa sia le PA che i PSP in considerazione del divieto per i PSP dal 31 dicembre 2019 di eseguire operazioni extra Nodo. Il divieto di pubblicazione dell’IBAN, non è in contrasto con quanto stabilito in materia di trasparenza amministrativa, e precisamente con l’articolo 36 del D. lgs 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Infatti, l’attuale articolo 5 del CAD, così come modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 e successivamente corretto dal D.Lgs n. 217/2017 non stabilisce più l’obbligo di pubblicazione dell’IBAN da parte delle amministrazioni, ma si limita a stabilire l’utilizzo della piattaforma di cui al sistema pagoPA. Pertanto, l’articolo 36 già indicato, già dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 179/2016, non deve essere più attuato con la pubblicazione dell’IBAN ma, al contrario, deve essere opportunamente coordinato con il vigente testo dell’articolo 5 del CAD. Proprio per tale ragione di coordinamento e per evitare il mancato utilizzo da parte dei cittadini pagatori del sistema pagoPA, l’AGID, al paragrafo 5 delle Linee Guida, ha puntualizzato il divieto già richiamato in merito alla pubblicazione dell’IBAN.

A34: Cosa si deve intendere per pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa?

Al paragrafo 5 delle Linee Guida sono indicati i servizi di pagamento che possono ancora essere gestiti fuori dal sistema pagoPA, e tra questi alla lettera d) ci si riferisce esclusivamente ai pagamenti in contanti eseguiti presso la banca che svolge il servizio di tesoriera e cassa per l’Ente Creditore. Pertanto, non rientrano nella indicazione di cui alla lettera d) le operazioni di pagamento eseguite presso i pos fisici installati presso l’ente Creditorie, non essendo pagamento in contanti, né i pagamenti in contanti eseguiti presso PSP diversi dalla banca tesoriera o cassiera, non essendo pagamenti eseguiti presso la banca che svolge il servizio di tesoriera e cassa per l’Ente Creditore. Difatti, la gestione della cassa dell’ente è di competenza esclusiva della banca tesoriere o cassiera e fa riferimento esclusivamente ai pagamenti eseguiti in contanti presso tale banca.

A35: Sono ancora consentiti i pagamenti tramite MAV?

Al paragrafo 5 delle Linee Guida sono indicati i servizi di pagamento che possono ancora essere gestiti fuori dal sistema pagoPA, e tra questi non rientrano i MAV, per i quali a decorrere dal 31 dicembre 2019 sarà efficace il divieto (art. 65, comma 2, D. lgs n. 217/2017) in capo al PSP di dare seguito a tali avvisi di pagamento fuori dal sistema pagoPA, ove il beneficiario sia un soggetto obbligato ad aderire a pagoPA. Si veda anche la FAQ C8.

A37: Gli incassi eseguiti tramite la Piattaforma pagoPA rispettano la normativa europea (PSD1 e PSD2)?

Ai sensi dell’articolo 2, punto 39, del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il recepimento in Italia della PSD2, dal 1° gennaio 2019 le Pubbliche Amministrazioni devono applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD1 e dalla PSD2. Ciò detto, si segnala che, per la sola componente degli incassi, la gestione degli stessi tramite il Sistema pagoPA garantisce il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale, essendo il sistema pagoPA già compliance con la PSD1 e con la PSD2, come recepite a livello nazionale.

### Gruppo B – Ambito normativo

B1: Quali sono i riferimenti normativi in materia di pagamenti elettronici a favore della PA?

In forza della nuova formulazione dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, i soggetti indicati all’articolo 2 dello stesso Codice, sono chiamati sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico.

Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le Pubbliche Amministrazioni - ai sensi dell’articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, come convertito in legge - sono tenute ad avvalersi dell’infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC, messa a disposizione dall’AgID. Il combinato disposto degli articoli appena citati ha generato la realizzazione del sistema dei pagamenti elettronici “pagoPA”.

Il documento “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi» - pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2018 - definisce le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei pagamenti da parte dei soggetti aderenti. Le Linee Guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi inclusa la normativa nazionale per il recepimento della PSD2.

L’esecuzione di pagamenti elettronici a favore degli Enti Creditori (PA centrale e locale, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico) avviene sulla base del quadro normativo composto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dell’art. 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 221/2012.

B3: Qual è l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 5 del CAD?

Il CAD è stato dapprima modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e successivamente corretto dal D. Lgs. n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018). Fatta tale precisazione, appare opportuno segnalare che, fermo restando l’ambito soggettivo dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad aderire all’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC e la nozione di Pubblica Amministrazione di cui alla circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (emessa per l’ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica), la nuova formulazione dell’articolo 5 ha esteso ulteriormente l’ambito applicativo del Nodo dei Pagamenti-SPC.

Infatti, l’attuale articolo 2, comma 2, del CAD, oltre alle Pubbliche Amministrazioni, ha introdotto nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate, nonché i gestori di pubblici servizi. Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni, le società a controllo pubblico e i gestori di pubblici servizi, ai sensi del combinato disposto dell’attuale articolo 5 del CAD e dell’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012, sono obbligati ad aderire al sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici in modalità uniforme nei loro confronti.

Per i soggetti non obbligati, (es. società partecipate ma quotate oppure soggetti che non rivestano la qualifica di gestori di pubblici servizi), resta ferma la facoltà di aderire anch’essi al Sistema, per consentire ai loro utenti di beneficiare dei servizi messi a disposizione dai PSP aderenti al Sistema pagoPA, previa opportuna istanza e istruttoria da parte di PagoPA S.p.A. che ne valuterà la relativa opportunità.

B4: Quali sono le società a controllo pubblico obbligate ad aderire a pagoPA?

Come già ricordato, l’articolo 2, comma 2, del CAD, prevede nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Il D.Lgs. n. 175/2016, all’articolo 2, lettera m), ha delineato il concetto di società a controllo pubblico. In particolare, le società a controllo pubblico sono definite come quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e precisamente:

1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

L’articolo 2359 del codice civile precisa che ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) che precedono “si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”. Infine, all’articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2016 è ulteriormente precisato che “Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

B5: Quali sono le scadenze previste?

La piattaforma tecnologica del Nodo dei Pagamenti-SPC è attiva e funzionante dal 2012 mentre l’obbligo dei soggetti sottoposti all’applicazione del CAD di consentire agli utenti (cittadini, imprese e professionisti) di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto alla Pubblica Amministrazione è in vigore dal 1° giugno 2013. Inoltre, si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi indicati al paragrafo 5 delle Linee Guida, e segnatamente:

• la Delega unica F24» (c.d. modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD), sino alla loro integrazione con il Sistema pagoPA;

• eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;

• i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

B6: Un ente creditore aderente al sistema pagoPA ha l’obbligo di avere un conto corrente postale?

Al paragrafo 5 delle Linee Guida da ultimo pubblicate in G.U. da AgID e disponibili sul sito www.pagopa.gov.it di pagoPA, è precisato che «Al fine di consentire all’utilizzatore finale di avere a disposizione tutti gli strumenti di pagamento, incluso il servizio di bollettino postale, ogni Ente Creditore, ove abbia in essere un rapporto di conto corrente postale, ne censisce l’IBAN sul Sistema pagoPA, unitamente al conto corrente di tesoreria o di cassa»; da qui in capo all’Ente l’obbligo di censimento di almeno 1 conto corrente postale se è già nelle disponibilità di tale ente prima dell’adesione a pagoPA o, comunque, se anche successivamente l’ente abbia volontariamente deciso di instaurarlo. In altri termini, se un ente, per qualunque ragione, ha un conto corrente postale a lui intestato non può non utilizzarlo anche per pagoPA.

Lo stesso paragrafo continua specificando che “Per lo stesso fine, resta ferma la facoltà per ogni Ente Creditore di instaurare un rapporto di conto corrente postale, anche in seguito all’adesione al Sistema pagoPA”; da qui la facoltà di instaurare un rapporto di conto corrente postale, ove tale rapporto non sia pre-esistente all’adesione a pagoPA.

In ultimo, lo stesso paragrafo delle Linee Guida segnala che “Ogni Ente Creditore, ove abbia in essere altri rapporti di conto corrente bancario o postale, potrà censirne i relativi IBAN sul Nodo dei Pagamenti-SPC”; da qui l’ulteriore facoltà in capo all’ente di censire anche più di un conto corrente postale.

Pertanto, l’obbligo di instaurare un rapporto ex novo con Poste italiane dopo l’adesione a pagoPA non sussiste ma è evidente che tale rapporto, può ampliare gli strumenti di pagamento che un ente tramite pagoPA può mettere a disposizione dei pagatori.

B7: Per l’emissione dei nuovi bollettini postali, gli Enti Creditori devono fare richiesta a Poste Italiane per l’autorizzazione alla stampa in proprio?

Nel documento “L’avviso di pagamento analogico nel sistema pagoPA” pubblicato sul sito www.pagopa.gov.it di pagoPA viene specificato che: “Gli Enti Creditori che intendono utilizzare il nuovo bollettino postale possono fare richiesta a Poste Italiane, per ottenere la necessaria Autorizzazione alla stampa in proprio”. L’autorizzazione deve essere richiesta a Poste Italiane così come definito nel Manuale della stampa in proprio, consultabile alla pagina poste.it, area PA, accedendo alla sezione incassi e pagamenti e cliccando sulla dicitura Bollettino Postale, in modo da accedere alla pagina che contiene tutti i documenti necessari per richiedere le autorizzazioni alla stampa, ivi compreso il Manuale che descrive come deve essere predisposto il nuovo Bollettino PA. Inoltre, si precisa che Poste Italiane ha precisato che la nuova autorizzazione massiva per la produzione di bollettini PA integrati nell’avviso pagoPA, proprio per la sua natura, sarà richiedibile anche da soggetti diversi dagli stampatori, quali Partner tecnologici o SW house degli Enti.

### Gruppo C – Adesione degli Enti Creditori

C2: Che problemi hanno i soggetti obbligati che non aderiscono a pagoPA?

Le PA che non hanno ancora attivato tale sistema presentano difformità nel modo di incassare le somme dovute. Alcune di loro richiedono che i pagamenti siano effettuati con il modello F24, molto più complesso sia nella fase di compilazione che nella fase di pagamento, con frequenti rischi di errori. I pagamenti effettuati con F24, inoltre, sono incassati dallo Stato che solo successivamente li riversa alle Pubbliche Amministrazioni (i tempi di riversamento previsti anche di 15 giorni), rendendo più lungo e macchinoso il processo di incasso. Le Pubbliche Amministrazioni indicano spesso modalità di pagamento diverse per diverse tipologie di servizi: ad esempio, il bonifico, il MAV (Mediante Avviso), il RAV (Ruoli Mediante Avviso), versamenti presso il tesoriere o presso altri specifici soggetti riscossori. Ne consegue che è sempre più necessario standardizzare gli incassi per fornire a cittadini e imprese un’unica modalità di pagamento omogenea riconosciuta a livello nazionale anche se questo può comportare, inizialmente, un fisiologico periodo di adattamento. Senza il sistema pagoPA, infine, gli Enti Creditori non possono rilasciare al cittadino una quietanza «liberatoria» di pagamento, con il rischio di comunicare dopo mesi o addirittura anni, eventuali somme ancora dovute a saldo del pagamento già eseguito.

C5: L’adesione a pagoPA da parte di un soggetto a cui una PA ha affidato la riscossione delle entrate ha effetto sulla stessa PA appaltante?

Il Sistema pagoPA è disponibile anche ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 che consente alle PA di affidare a terzi le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate. In merito, si puntualizza che: i) i soggetti iscritti nell’albo già indicato, ove aderenti al sistema pagoPA, risulteranno beneficiari delle operazioni di pagamento elettroniche eseguite attraverso pagoPA; e ii) l’attività di riversamento da parte del concessionario in favore della PA appaltante sarà eseguita fuori dal sistema pagoPA ovvero nelle modalità stabilite nel contratto tra il concessionario e la stessa PA appaltante. Fatta la precisazione appena esposta, appare necessario puntualizzare che l’adesione al sistema pagoPA eseguita da parte di un soggetto a cui la PA ha affidato, ex D.Lgs. n.446/1997, l’attività di riscossione delle entrate, non comporta l’adesione a pagoPA da parte anche della PA appaltante.

C6: Un’Ente Creditore può utilizzare anche altre modalità di pagamento elettronico, oltre ai servizi di pagamento offerti da pagoPA?

Il sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti che erogano servizi pubblici tenuti per legge all’adesione. Come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida, gli Enti Creditori obbligati ad aderire a pagoPA possono affiancare al sistema esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:

a. «Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;

b. Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;

c. eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;

d. per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Inoltre si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) appena indicati.

Infine, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 2, punto 39, del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che «Gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell’articolo 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019». Pertanto, dovendo le Pubbliche Amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l’adesione al Sistema pagoPA garantisce, altresì, il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale.

C13: Un Ente Creditore è obbligato a mettere a disposizione tutti i modelli di pagamento previsti?

I soggetti sottoposti all’ambito applicativo del CAD hanno l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti i pagamenti elettronici attraverso l’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC. Tale obbligo è declinato e tecnicamente dettagliato nelle Linee Guida e nei relativi allegati tecnici, ove sono descritti i diversi modelli di pagamento. Pertanto, i soggetti obbligati ad aderire al Nodo dei Pagamenti-SPC sono altresì chiamati ad implementare tutti i modelli di pagamento previsti, salvo che l’Ente Creditore verifichi che il processo di erogazione di tutti i servizi da esso erogati sia integralmente dematerializzato. In tale specifico caso, l’Ente può non implementare il modello di pagamento attivato presso il PSP (c.d. “modello 3”).

C15: Quali sono i soggetti che devono o possono aderire a pagoPA?

Ai sensi dell’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012 e dell’articolo 2 del CAD l’adesione a pagoPA resta facoltativa solo per le società a controllo pubblico quotate e per i Prestatori di Servizi di Pagamento.

C17: Le Associazioni volontarie tra Enti pubblici locali, sono obbligate ad aderire al Sistema pagoPA?

Sì. Né il CAD, né il D.L. n. 179/2012 prevedono alcun tipo di eccezione e/o deroga a riguardo. Infatti, qualunque Ente che riceva pagamenti in suo favore da soggetti privati o da soggetti pubblici che non possano eseguire il pagamento tramite un’operazione di girofondi presso la tesoreria della Banca d’Italia, devono dare attuazione all’obbligo di legge di adesione al Sistema pagoPA.

C18: Le società a controllo pubblico che non ricevono pagamenti da cittadini o imprese sono obbligate ad aderire a pagoPA?

Sì, ogni soggetto obbligato dalla normativa ad aderire a pagoPA resta obbligato all’adesione anche se non riceve pagamenti da cittadini e imprese, ma solo da soggetti pubblici. Pertanto, le società a controllo pubblico o i gestori di pubblici servizi e ogni altro soggetto obbligato che non abbia l’obbligo di eseguire operazioni di pagamento verso altre pubbliche amministrazioni tramite girofondi, per la gestione delle proprie entrate, deve aderire a pagoPA. Infatti, né il nuovo art. 5 del CAD, né il comma 5bis dell’art. 15 del D.L. 179/2012 specificano che pagoPA riguarda esclusivamente i rapporti con cittadini o le imprese. Pertanto, tutti i pagamenti in favore di soggetti obbligati all’adesione a pagoPA, devono avvenire tramite pagoPA.

C19: Gli ordini professionali sono obbligati ad aderire a pagoPA?

Per potere validamente rispondere a tale quesito, appare doveroso premettere che nel nostro ordinamento può creare qualche dubbio interpretativo individuare la natura giuridica degli ordini professionali. Infatti, se da un lato gli Ordini sono riconosciuti dal legislatore come veri e propri enti pubblici non economici, in quanto idonei ad adottare atti incidenti sulla sfera giuridica altrui, dall’altro, essi continuano ad essere conformati come enti esponenziali di ciascuna delle categorie professionali interessate, e quindi come organizzazioni proprie di determinati appartenenti all’ordinamento giuridico generale.

Pertanto, in generale, è necessario effettuare una valutazione caso per caso, facendo prevalere i profili privatistici ovvero quelli pubblicistici a seconda della ratio della normativa per la quale ci si chiede se debba o meno essere applicata agli ordini professionali. Nel caso specifico dell’applicazione dell’articolo 5 del CAD e, dunque, dell’adesione al Sistema pagoPA, appare opportuno ricordare che tale obbligo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CAD riguarda anche gli enti pubblici non economici e, addirittura, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico non quotate.

Precisato quanto appena esposto, si rappresenta che gli ordini professionali sono, quindi, obbligati ad aderire al Sistema pagoPA per consentire ai loro pagatori di beneficiare delle funzionalità di pagamento elettronico offerte dal sistema.

C21: Gli Enti di previdenza sono obbligati ad aderire a pagoPA?

Ricordato che il CAD è stato dapprima modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e successivamente corretto dal D. Lgs. n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018), si segnala che l’attuale articolo 2, comma 2, del CAD, oltre alle Pubbliche Amministrazioni, ha introdotto nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a controllo pubblico, nonché i gestori di pubblici servizi.

Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni, le società a controllo pubblico e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad aderire al Sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici in modalità uniforme nei loro confronti.

Fermo quanto già esposto, appare doveroso ricordare che nel nostro ordinamento, ancorché possa creare qualche dubbio interpretativo individuare la natura giuridica degli enti di previdenza, nel caso specifico, dell’adesione al Sistema pagoPA, appare opportuno ricordare che tale obbligo riguarda anche gli Enti inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 e, addirittura, i soggetti privati gestori di pubblici servizi.

Nella fattispecie, essendo gli Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, sia inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 196/2009, sia soggetti privati gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, rispettivamente, lettera c) e b), risultano obbligati ad aderire al Sistema pagoPA.